

**CONVENZIONE
TRA
IL COMUNE DI SEGARIU
E
LA COOP. SOC. "IRIS" DI VILLANOVAFRANCA
CIG Z97138365A**

L'anno duemilaquindici addì diciassette del mese di dicembre, tra

Il **COMUNE DI SEGARIU**, codice fiscale 82000770923, rappresentato dal Responsabile del Servizio Sociale nella persona del signor **FENU ANDREA**, a ciò autorizzato giusto provvedimento del Sindaco n. 3 del 01.06.2015

E

La sig.ra **PILI ROSELLA** nata a Villanovafranca il 19.09.1972 ed ivi residente in vico I° Renzo Laconi n. 9, legale rappresentante della **Coop. Soc. "IRIS"** – Partita Iva 02504530920, con sede legale a Villanovafranca in via Dante n. 15 – P.I. 02504530920 - Iscrizione C.C.I.A.A. al n. R.E.A. CA204127 – Iscrizione al n. A146744 sez. A dell'Albo Regionale di cui all'art. 2 della L.R. n. 16/97;

PREMESSO CHE

- che xxxxxxxxxx natx a xxxxxxxx il xx.xx.xxxx, si trova ricoverato presso la Comunità Alloggio per anziani "S. Nicola da Gesturi" di Gesturi, gestita dalla Coop. Soc. "Iris" di Villanovafranca;
- che con determinazione dell'Ufficio Servizi Sociali n. 13 del 06.03.2015 è stata impegnata, per il mese di marzo 2015, la spesa di € 900,00, a titolo di compartecipazione da parte del Comune di Segariu alle spese di ricovero;
- che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196), come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, l'ANAC ha assegnato in data 06.03.2015 il seguente Smart CIG Z97138365A;

TUTTO CIO' PREMESSO

Riscontrata la necessità di dover addivenire a formalizzare apposita convenzione per regolarizzare il rapporto nell'espletamento del servizio, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – La Coop. Soc. "Iris" con sede a Villanovafranca, di seguito denominata Cooperativa, assicura l'assistenza e l'ospitalità di xxxxxxxx presso la Comunità Alloggio per anziani "S. Nicola da Gesturi" di Gesturi, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Gesturi (VS) del 28.07.2006.

ART. 2 – La Cooperativa garantisce:

- l'erogazione di prestazioni e servizi secondo gli standard individuati dal regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. n. 23/2005 e secondo quanto previsto dagli articoli della predetta convenzione;

- il rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali in materia, fatta eccezione per gli operatori che forniscono prestazioni volontarie o prestazioni derivanti da convenzioni stipulate dall'Ente affidatario con organi rappresentativi di confessioni religiose.

ART. 3 - L'andamento delle attività socio-assistenziali, le condizioni igienico-sanitarie, gli aspetti strutturali e gestionali, sono verificate periodicamente con le modalità previste dall'art. 24, commi sesto, settimo, ottavo del citato Regolamento di attuazione.

ART. 4 - L'Assistenza Sanitaria è garantita dalla ASL dove ha sede la struttura, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 5 – La Cooperativa è obbligata a stipulare a favore del cittadino affidato idonea assicurazione, al fine di coprire i rischi subiti o provocati a terzi durante lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

ART. 6 - La retta mensile per l'assistenza a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx è determinata in € 1.150,00 mensili. Il Comune di Segariu si assume l'onere di pagare, della suddetta retta, l'importo mensile di € 900,00.

Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura all'Ente.

ART. 7 - La presente convenzione decorre dal 01.03.2015 e fino al 31.03.2015, periodo suscettibile di proroga, salvo modifiche concordate tra le parti e salvo provvedimento di diniego al funzionamento.

ART. 8 - In caso di violazione delle norme previste dalle leggi di settore e dal Regolamento di attuazione o di gravi inadempienze di alcuni obblighi previsti dalla presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., l'Ente, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione, dandone immediata comunicazione all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 47 della legge citata.

La convenzione può essere altresì disdetta, ai sensi del citato art. 1456 C.C., dalla Cooperativa nel caso di mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi a carico di quest'ultimo previsti dalla presente convenzione.

ART. 9 - Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la Cooperativa s'impegna a rispettare le previsioni di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie" e ss.mm.ii. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su "conti correnti" dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

ART. 10 - La presente convenzione verrà registrata solamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 633 del 26.10.1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Legale Rappresentante della Cooperativa
PILI ROSELLA

Il Responsabile del Servizio Sociale
ANDREA FENU